

## **STATUTO FONDAZIONE “LA QUADRIENNALE DI ROMA”**

### **Articolo 1 Costituzione**

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, la Fondazione denominata “La Quadriennale di Roma”, di seguito denominata “Fondazione”. Essa prosegue l'attività svolta dall'Ente Pubblico “Esposizione Nazionale Quadriennale d'arte di Roma”, già disciplinato con regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, e ad esso succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
2. La Fondazione ha sede in Roma, Via Nazionale, presso il Palazzo delle Esposizioni, il cui uso ad opera della Fondazione per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è regolato da apposita convenzione con il Comune di Roma.

Il Comune di Roma può stabilire in accordo con la Fondazione una sede diversa da quella del Palazzo delle Esposizioni in Via Nazionale destinando a tale scopo altro edificio per lo svolgimento delle attività istituzionali e degli uffici. In ogni caso resta fermo il diritto della Fondazione di richiedere l'uso del Palazzo delle Esposizioni in via prioritaria rispetto ad altre esigenze per il periodo di tempo occorrente per l'allestimento, lo svolgimento e il disallestimento delle manifestazioni espositive approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come già stabilito dalla convenzione 6.3.1991 rep. n. 1038 e dallo art. 2 dello Statuto approvato col RD 1.7.37 n. 2023.

## **Articolo 2**

### **Finalità**

1. La Fondazione è priva di scopo di lucro, non può distribuire utili, e persegue le seguenti finalità:
  - a) provvedere all'organizzazione ed alla gestione delle Esposizioni quadriennali d'arte e delle iniziative che ad esse sono connesse per il potenziamento dell'arte nazionale, anche nei rapporti con quella straniera;
  - b) svolgere e promuovere attività di ricerca, con competenza scientifica nel settore delle arti visive del XX e del XXI secolo, anche in collaborazione con università, altri enti di ricerca, istituzioni nazionali ed internazionali;
  - c) promuovere la diffusione e la conoscenza all'estero della cultura artistica italiana;
  - d) svolgere e promuovere attività di documentazione, di catalogazione, di pubblicazione editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, con particolare riguardo ai settori delle arti visive, dell'architettura, delle arti decorative, del design, e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono;
  - e) organizzare, con qualsivoglia cadenza, esposizioni a carattere nazionale o internazionale, nei settori di cui alla lettera d).
2. La Fondazione orienta la propria attività alla valorizzazione delle giovani generazioni, agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale, garantisce piena libertà di idee e forme espressive e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso fondazioni, enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.
3. Le iniziative della Fondazione sono disciplinate da atti generali adottati dal Consiglio di Amministrazione, anche per quanto concerne il conferimento dei premi ai partecipanti alle esposizioni e ai concorsi banditi in rapporto ad esse. Tali atti possono prevedere che per lo svolgimento di ciascuna attività la Fondazione si avvalga di apposite, temporanee commissioni consultive o giudicatrici, formate da esperti nei singoli settori di attività.

### **Articolo 3**

#### **Attività strumentali, accessorie connesse**

1. La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, può in particolare:
  - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi;
  - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  - c) partecipare, previa autorizzazione dell'autorità vigilante, ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  - d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
  - e) istituire ed erogare premi e borse di studio e bandire concorsi;
  - f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e della propria immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; la Fondazione può consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità.

## **Articolo 4**

### **Partecipazione alla Fondazione**

1. I partecipanti della Fondazione si distinguono in:
  - partecipanti di diritto;
  - partecipanti principali;
  - partecipanti.
2. Sono partecipanti di diritto il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Comune di Roma, già promotori dell'Ente pubblico nazionale al quale la Fondazione è succeduta.
3. Sono partecipanti principali le persone giuridiche pubbliche, gli enti territoriali e istituzionali, gli organismi pubblici di diritto privato che, nel rispetto del loro mandato istituzionale, manifestino un interesse attivo per le finalità perseguite dalla Fondazione, con il versamento, quale quota di ingresso, di un contributo al patrimonio, ai sensi dell'art. 13 comma 1 dello Statuto, e di un contributo annuo al Fondo di gestione. E' definita di volta in volta, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sottoposta ad approvazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali, la misura minima della quota di ingresso prevista perché il partecipante principale possa acquisire il diritto ad un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legge 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione non possono superare comunque il numero di cinque.
4. Sono partecipanti le persone fisiche e giuridiche private che contribuiscono al patrimonio (ex art. 13, comma 1 dello Statuto) e al Fondo di gestione, a dimostrazione del loro interesse attivo per gli scopi perseguiti dalla Fondazione. La misura minima, le forme e le modalità dei conferimenti sono definite dal Consiglio di Amministrazione con un proprio regolamento, adottato ogni quattro anni.

I partecipanti prendono parte al Collegio dei partecipanti. Qualora si verifichi la partecipazione alla Fondazione con contributi al patrimonio (ex art. 13, comma 1 dello Statuto) che raggiungano almeno il 15% del valore dello stesso, unitamente a contributi al fondo di gestione annualmente non inferiori al 15% del contributo ordinario dello Stato, il partecipante ha diritto ad avere un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, previa verifica del numero effettivo dei suoi componenti, che non può comunque superare il numero di cinque, a norma dell'art. 6 comma 5 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni dalla legge 122/2010. La relativa delibera di approvazione dal parte del Consiglio di Amministrazione deve essere sottoposta ad approvazione del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali.

5. La qualifica di partecipante principale di cui all'art. 4 comma 3 e di partecipante di cui all'art. 4 comma 4 dura per tutto il periodo per il quale il contributo al Fondo di gestione è stato regolarmente versato.

## **Articolo 5**

### **Esclusione e recesso**

1. Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta dei componenti in carica l'esclusione dalla partecipazione alla Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
  - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
  - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
  - c) comportamento contrario agli scopi ed alle finalità di interesse pubblico della Fondazione.
2. Nel caso di persone giuridiche, pubbliche o private, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
  - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  - b) apertura di procedure di liquidazione;
  - c) fallimento o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Partecipanti di cui all'articolo 4 possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, ma restano obbligati all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.

## **Articolo 6**

### **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Collegio dei Partecipanti;
- d) il Collegio dei Revisori.

## **Articolo 7**

### **Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed è composto dal Presidente e da tre a quattro componenti: da un consigliere designato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e da un consigliere designato dal Comune di Roma in qualità di partecipanti di diritto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dello Statuto; da un consigliere designato dalla Regione Lazio in qualità di partecipante principale ai sensi dell'art. 4 comma 3 dello Statuto; da un consigliere designato da un partecipante principale o da un partecipante qualora si verificano le condizioni di cui rispettivamente all'art. 4 comma 3 o all'art. 4 comma 4 dello Statuto. Il Consiglio opera con la maggioranza dei suoi componenti.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo ai settori di attività della Fondazione, con comprovate capacità organizzative, e operano nell'esclusivo interesse della Fondazione, senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Fondazione.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, e possono essere riconfermati per una sola volta. Qualora un membro del Consiglio di Amministrazione sia nominato prima della scadenza quadriennale dell'organo, egli resta in carica fino a tale scadenza.
4. Alla costituzione del nuovo Consiglio si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza del consiglio precedente.
5. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
6. Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
7. In particolare, il Consiglio provvede a:
  - a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
  - b) adottare o il bilancio di previsione e il conto consuntivo, con la conseguente assegnazione degli stanziamenti per le attività istituzionali o il piano programmatico e il bilancio di esercizio nell'ipotesi che sia stato prescelto il regolamento di contabilità



- civilistica come previsto dalla successiva lettera l);
- c) fissare le modalità e i criteri per divenire partecipanti alla Fondazione ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto, con la definizione di un regolamento per le procedure elettorali dei membri del Consiglio di Amministrazione espressi dai partecipanti;
  - d) provvedere, con atti sottoposti ad approvazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla definizione di criteri per le assunzioni di personale, al relativo trattamento economico, alla definizione delle dotazioni organiche e alle decisioni in ordine alla consistenza patrimoniale della Fondazione;
  - e) nominare il Direttore Generale, specificandone il compenso, mediante deliberazione soggetta ad approvazione dell'autorità vigilante;
  - f) delegare, qualora lo ritenga opportuno, parte delle sue attribuzioni o incarichi particolari al Presidente, al Vice Presidente, al Direttore Generale e ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, con il potere di rappresentanza conseguente;
  - g) approvare gli atti generali di disciplina delle esposizioni e dello svolgimento delle altre attività statutarie;
  - h) nominare i componenti delle commissioni per lo svolgimento delle esposizioni e delle altre attività statutarie, ivi comprese quelle per l'assegnazione di premi, gli inviti, l'accettazione, la selezione ed il collocamento delle opere, definendone i rispettivi compensi;
  - i) approvare, in attuazione del presente Statuto, il regolamento di organizzazione della Fondazione;
  - l) adottare, se lo ritiene opportuno, il regolamento di contabilità ispirato a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modificazioni, soggetto alla approvazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - m) deliberare la proposta di eventuali modifiche statutarie;
  - n) deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e di devoluzione del patrimonio;
  - o) svolgere gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla legge, da regolamenti o dal presente statuto.

## **Articolo 8**

### **Funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa – dal Vice Presidente quando il Presidente fosse assente o impossibilitato ad agire – o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con mezzi idonei inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche nel caso in cui si svolgano in modalità a distanza attraverso conferenza telefonica o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati.
3. Il Consiglio opera con la maggioranza dei propri componenti e si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le deliberazioni di cui alle lettere e), f), g), h), i) ed l) del comma 8 dell'art.7, è richiesto comunque il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, mentre per le deliberazioni di cui alle lettere m) e n) del comma 8 dell'art.7, è necessaria la volontà di tutti i membri già designati.
4. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Direttore Generale che funge da segretario o, in caso di sua assenza, da persona nominata dal Presidente segretario della riunione.

## **Articolo 9**

### **Presidente Onorario, Presidente e Vice Presidente**

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Presidente onorario scegliendolo tra personalità di chiara fama che condividano le finalità della Fondazione, in possesso di benemerenze in campo artistico-culturale. La carica ha pertanto valore unicamente simbolico e non comporta alcuna responsabilità legale e/o amministrativa. Il Presidente Onorario ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, però con funzioni consultive e senza diritto di voto. Esercita le proprie funzioni a titolo gratuito, senza la corresponsione di qualsivoglia emolumento o rimborso.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche processuale, della Fondazione e ne promuove le attività; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi nonché dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; adotta nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo nella prima seduta utile, e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione.
3. In particolare, il Presidente predisporre e propone al Consiglio gli atti relativi alle linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, propone al Consiglio i programmi ed i regolamenti delle esposizioni, delle mostre o manifestazioni, delle attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione, e la nomina di tutti i componenti le commissioni consultive per lo svolgimento delle esposizioni e delle attività statutarie, nominandone i rispettivi presidenti, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
4. Il Presidente è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, e dura in carica quattro anni.
5. Il Vice Presidente è scelto fra i Consiglieri in carica dal Consiglio di Amministrazione, ed assume i poteri del Presidente nei casi in cui questi fosse assente o impossibilitato ad agire.

## **Articolo 10**

### **Collegio dei partecipanti**

Il Consiglio di Amministrazione istituisce il Collegio dei Partecipanti. Esso è costituito dai componenti designati da tutti i partecipanti alla Fondazione.

Il Collegio formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Le riunioni del Collegio dei partecipanti sono presiedute dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocate in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa. Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito qualunque ne sia il numero e delibera a maggioranza di voti. I voti sono assegnati ai componenti in proporzione alla contribuzione effettiva alla Fondazione.

La partecipazione al Collegio dei partecipanti è a titolo non oneroso per la Fondazione e non comporta pertanto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso.

## **Articolo 11**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e uno supplente, di cui: un membro effettivo con funzioni di Presidente, ed un membro supplente nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, un membro effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed un altro nominato dal Comune di Roma tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.
2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Possono essere revocati in qualsiasi momento anche singolarmente da chi li ha nominati, senza che occorra la giusta causa.
3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
4. I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente su mandato del Collegio, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Articolo 12**

### **Direttore Generale**

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ed ha rapporto di lavoro a tempo determinato, regolato da contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.
2. Il Direttore generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione, ed in particolare del conseguimento dei risultati previsti dal Consiglio di Amministrazione, anche in relazione all'utilizzo delle relative risorse finanziarie predeterminate nell'ambito del bilancio preventivo, oltre che dell'efficienza dell'attività della Fondazione.
3. In particolare, il Direttore generale:
  - a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione esecutiva delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
  - b) predispone e propone al Consiglio il bilancio di previsione e il conto consuntivo, con la conseguente assegnazione degli stanziamenti per le attività istituzionali o il piano programmatico e il bilancio di esercizio nell'ipotesi che sia stato adottato il regolamento di contabilità civilistica;
  - c) provvede all'assunzione del personale nei limiti dei criteri espressi dal Consiglio di Amministrazione, della dotazione organica e delle previsioni di bilancio;
  - d) coordina e dirige l'attività dei dipendenti della Fondazione, che sono ad esso subordinati;
  - e) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente, adottando tutti gli atti a ciò necessari, ed in particolare provvedendo alla stipula dei contratti con il personale dipendente e con terzi.
4. Il Direttore generale riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Presidente sull'attività svolta correntemente e in tutti i casi in cui ne venga richiesto.
5. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 13**

### **Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
  - a) dal patrimonio dell'ente pubblico Esposizione Nazionale Quadriennale d'arte di Roma, in essere al momento dell'adozione del presente statuto. A tal fine, il Collegio dei Revisori dei Conti cura che l'inventario sia redatto entro novanta giorni dalla approvazione del presente statuto e che sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico. Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione può richiedere al Presidente del tribunale di Roma la designazione di uno o più esperti per la redazione della stima patrimoniale;
  - b) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi di imputare tali beni al patrimonio;
  - c) dalle elargizioni fatte a qualunque titolo da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
  - d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
  - e) da contributi assegnati al patrimonio, provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
2. Negli inventari patrimoniali della Fondazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione.
3. La stima dei conferimenti, qualora ne ricorrano le condizioni, avviene a norma dell'articolo 2343 del Codice Civile.
4. I beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico al quale la Fondazione succede, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, restano destinati a tale finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni, e non possono essere alienati o gravati di alcun diritto, se non in base a specifica, espressa e motivata autorizzazione del Ministero vigilante. Ai sensi del medesimo art. 3, comma 7, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419:
  - a) gli atti adottati in mancanza di autorizzazione non possono essere trascritti e sono nulli di diritto, fatta salva ogni diversa forma di responsabilità prevista dalle vigenti disposizioni;
  - b) le limitazioni di cui al presente articolo devono, in ogni caso, venire iscritte nel registro di cui all'articolo 33 del codice civile.
5. La concessione in uso alla Fondazione di beni mobili od immobili è regolata da apposite convenzioni. In ogni caso, i beni mobili od immobili, eventualmente concessi in uso alla Fondazione, rientrano in

disponibilità dei concedenti alla scadere delle predette convenzioni  
ovvero in caso di scioglimento della Fondazione.



## **Articolo 14**

### **Fondo di gestione**

1. Il fondo di gestione della Fondazione, utilizzato per il funzionamento della stessa ed al perseguimento dei suoi scopi, è costituito:
  - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  - b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
  - c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
  - d) dai conferimenti dei Partecipanti di cui all'articolo 4;
  - e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

## **Articolo 15**

### **Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione o il piano programmatico dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo o il bilancio dell'esercizio decorso secondo le previsioni del regolamento di contabilità. Qualora particolari esigenze lo richiedano, e previa autorizzazione del Ministero vigilante, l'approvazione del conto consuntivo o del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di previsione costituisce titolo autorizzativo delle spese della Fondazione, che possono essere assunte nei limiti degli stanziamenti ivi previsti, salvo variazione adottata dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso d'adozione di contabilità civilistica il piano programmatico dovrà individuare, in base alle risorse finanziarie disponibili e preventivabili, l'attività che la Fondazione svolgerà nell'anno successivo.
4. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
5. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **Articolo 16**

### **Controllo pubblico sulla contabilità**

1. Il bilancio di previsione, la sua eventuale variazione o il piano programmatico; il conto consuntivo o il bilancio di esercizio, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere trasmessi, entro quindici giorni dalla deliberazione, all'autorità vigilante ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla ricezione. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del conto consuntivo o del bilancio di esercizio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
2. La Corte dei conti esercita il controllo successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente all'esercizio di funzioni e servizi pubblici.

## **Articolo 17**

### **Vigilanza e amministrazione straordinaria**

1. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali vigila sulla gestione della Fondazione. Può disporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione allorché:
  - a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative o statutarie che regolano l'attività della Fondazione;
  - b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30% del valore del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità;
  - c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.
2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso.
3. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita, se necessario, l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, previa autorizzazione dell'Autorità vigilante.
4. Il Ministero provvede all'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, delle eventuali variazioni e di tutti gli atti espressamente sottoposti ad intervento in vigilanza ai sensi di legge, di regolamento o del presente statuto, i quali acquistano efficacia solo dopo l'intervenuta approvazione;
5. La determinazione del compenso del Presidente e del gettone di presenza spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari e straordinari, e di controllo è adottata con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

## **Articolo 18**

### **Personale**

I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

## **Articolo 19**

### **Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sottoposta ad approvazione del Ministero vigilante, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

**Articolo 20**  
**Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.